

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI NOVEMBRE ●●●

**29 MARTEDÌ**  
SOCIETÀ

**Comunicazione indirizzo Pec.** Le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, comprese le società agricole semplici e le cooperative, devono entro oggi comunicare al competente Registro delle imprese, se non vi hanno già provveduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).

Data la particolarità e unicità della scadenza si rimanda a quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 39/2011 a pagina 29.

**30 MERCOLEDÌ**  
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE  
E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE  
SECCA, IRES, IRAP, IMPOSTE  
SOSTITUTIVE, CONTRIBUTI**Versamento secondo o unico acconto per l'anno d'imposta 2011.**

Scade il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti in acconto per l'anno d'imposta 2011, in base al modello Unico 2011, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 (per i soggetti titolari di partita Iva esclusivamente il modello on line); per quanto riguarda il versamento dell'acconto relativo alla cedolare secca sulle locazioni urbane si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Gli artigiani e i commercianti versano anche il secondo acconto 2011 dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale; i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo versano il secondo acconto del contributo dovuto alla Gestione separata Inps (ex 10%).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011, consultabili sempre sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato a pagina 27 di questo stesso numero della rivista.

**MODELLO 730/2011 REDDITI 2010**

**Prelievo secondo o unico acconto Irpef 2011.** I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) devono trattenere dalle

retribuzioni o dalle pensioni corrisposte in questo mese la seconda o unica rata dell'acconto Irpef 2011 dovuto dai contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, in base al prospetto di liquidazione del modello 730/2011, tenendo conto delle eventuali rettifiche comunicate dagli interessati entro il 30 settembre scorso.

Se le retribuzioni o le rate di pensione non sono sufficienti per pagare le imposte, l'importo residuo dovrà essere trattenuto nel mese successivo con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse.

Se entro la fine dell'anno comunque non sarà stato possibile trattenere l'intero importo per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni, i sostituti d'imposta dovranno comunicare agli interessati, entro lo stesso mese di dicembre, gli importi non versati ancora dovuti che, maggiorati dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovranno essere versati entro gennaio 2012 direttamente dai contribuenti mediante il modello F24.

Si fa presente che il versamento dell'acconto 2011 per la cedolare secca deve essere effettuato direttamente dagli interessati non essendo compreso nel modello 730; si veda al riguardo il paragrafo 4.2 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 consultabile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, ALTRE IMPOSTE, CONTRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2010 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2011 in base al modello Unico 2011, devono versare entro oggi l'eventuale ultima rata in scadenza con il modello di pagamento unificato F24.

Sulle somme rateate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione. Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2011 a pag. 30, tenendo presente l'errata corrige pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 25/2011 a pag. 4. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e allo speciale inserto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 a pag. 35 e seguenti.

## QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmet-

tere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

## REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che

decorrono dal 1° novembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° novembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dal 1-8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno, già anticipata nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 16/2011 a pag. 29, è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, consultabile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del citato modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

## IVA

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e in quello degli acqui-



Chi ha optato per la cedolare secca sulle locazioni urbane deve fare attenzione al versamento del secondo acconto d'imposta 2011

sti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di ottobre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

**Operazioni intracomunitarie agricole esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di ottobre 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dal-

l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

## SCHEDA CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

**SCADENZARIO**

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

**MESE DI NOVEMBRE ●●●**

**30 MERCOLEDÌ  
LATTE ALLE SCUOLE**

**Presentazione domanda di aiuto comunitario.** Le imprese fornitrici di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole possono accedere ai contributi comunitari per l'anno scolastico 2010-2011, in base ai regolamenti Ce n. 657/2008 e 966/2009, presentando entro oggi le domande di pagamento dell'aiuto con riferimento al periodo 1° febbraio-31 agosto 2011.

Il modello di domanda di pagamento dell'aiuto e il relativo prospetto di liquidazione sono i medesimi già allegati alla Comunicazione Agea n. DPMU.2010.2021 dell'8-7-2010 che prevedeva termini diversi modificati con la comunicazione Agea n. DPMU.2010.4286 del 27-12-2010.

Per ulteriori informazioni si veda il sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

**INPS**

**Invio telematico nuovo modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di ottobre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-11-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-11-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-11-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-11-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli

in genere revisionati entro il 30-11-2009. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

**CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI**

**Versamento oblazione.** Coloro che alla data dell'1-5-2011 avevano liti fiscali, di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, possono definire le controversie con il pagamento entro oggi di determinate somme.

Per maggiori informazioni si rimanda alla corposa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 24 ottobre scorso; per le modalità di pagamento si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 82/E del 5-8-2011. La chiusura va poi completata presentando entro il 2-4-2012 (essendo il 31 marzo sabato), esclusivamente in via telematica, la relativa domanda di definizione in base al modello conforme a quello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 13-9-2011 reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI E CONTABILI**

**Versamento imposta sostitutiva.** Scade il termine per effettuare il versamento



dell'imposta sostitutiva del 16% per l'affrancamento dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali, fusione, scissione e conferimenti d'azienda) relativamente all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle immobilizzazioni immateriali.

Si veda al riguardo l'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge 6-7-2011 n. 98 convertito in legge 15-7-2011 n. 111 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16-7-2011.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**  
**Tardivo versamento rata imposte da Unico 2011.** Le persone fisiche non titolari di partita

Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011, che non hanno versato entro il 31 ottobre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5%, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve (o sprint) con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione normale del 30%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.



Coloro che intendono procedere a una nuova rivalutazione dei terreni con riferimento al valore all'1-7-2011 potevano non pagare la rata dell'imposta sostitutiva in scadenza il 31 ottobre scorso

**Tardivo versamento 2ª rata imposta sostitutiva per rivalutazione terreni e partecipazioni.** Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che, avendo rideterminato i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2010, non hanno versato entro il 31 ottobre scorso l'eventuale seconda rata dell'imposta sostitutiva maggiorata del 3%;
  - i contribuenti che, avendo rideterminato i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2010, non hanno versato entro il 31 ottobre scorso l'eventuale seconda rata dell'imposta sostitutiva maggiorata del 3%.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5%, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Si ricorda che coloro che entro il 30-6-2012 intendono avvalersi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-7-2011, potevano non pagare la rata in scadenza al 31 ottobre scorso; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 41/2011 a pag. 35.

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 ottobre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dal-1-10-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 ottobre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-10-2011;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-11-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal-1-11-2010;

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

A cura di **Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni: [www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)